

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
"ISTITUTO PRINCIPE DI CASTELNUOVO E DI VILLAERMOSA"

Approvato dal Commissario Straordinario

il 23 LUG 2020 - Delibera n. 42

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO

Art. 1 - Premesse

Art. 2 – Orario di apertura

Art. 3 – Accesso agli immobili

Art. 4 – Ingresso con cani

Art. 5 – Gioco del pallone

Art. 6 – Rispetto della Fauna e della flora

Art. 7 – Divieto di accesso veicoli

Art. 8 – Manifestazioni e spettacoli consentiti

Art. 9 – Set fotografici, televisivi e cinematografici.

Art. 10 – Modalità di pagamento di tariffe e cauzioni

Art. 11 – Deroghe

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 1 Premesse

Il complesso immobiliare dell'Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaerrosa costituisce uno dei più interessanti esempi di cultura ottocentesca sul territorio, il cui valore storico-culturale si inserisce quale patrimonio nella cultura palermitana. La necessità di conservazione della struttura e per quanto possibile del recupero del complesso immobiliare alle forme originali comportano una particolare attenzione nell'utilizzo del bene.

Art. 2 Orario di apertura

L'orario di apertura e di chiusura viene fissato, in funzione delle esigenze strutturali del complesso immobiliare dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Accesso agli immobili

L'accesso ai locali dell'Istituto è consentito solo se il visitatore è munito di pass. Annualmente entro il 31 gennaio 2020 le associazioni, cooperative ed altri Enti, concessionari di aree, immobili e spazi di proprietà dell'Istituto devono trasmettere elenco aggiornato, completo dei dati anagrafici, dei soggetti che intendono autorizzare per l'ingresso. Sono consentite richieste ad integrazione.

Ogni concessionario avrà a disposizione, custoditi dalla portineria, ulteriori n. 5 Pass ospiti che verranno consegnati per l'ingresso a soggetti momentaneamente autorizzati dal concessionario stesso, previa annotazione in un registro visite occasionali. Esauriti i pass a disposizione di ogni singolo concessionario gli ingressi saranno consentiti solo per alternanza tra gli ospiti occasionali di quel concessionario.

E' fatto divieto l'accesso alle aree recintate.

E' altresì vietato ai singoli associati l'accesso in locali e/o spazi diversi da quelli oggetto della concessione.

Gli spazi utilizzabili sono quelli segnalati all'ingresso da apposita piantina topografica.

Articolo 4 – Ingresso con cani.

I cani possono accedere a condizione che siano condotti al guinzaglio dall'accompagnatore, esclusivamente lungo i percorsi pedonali. Lo stesso deve essere necessariamente munito di strumenti idonei alla raccolta delle eventuali deiezioni, da depositarsi negli appositi contenitori.

Gli accompagnatori dei cani debbono consegnare in portineria un documento di identificazione, che verrà restituito al momento dell'uscita; il personale della portineria prenderà nota dei dati dell'accompagnatore su un apposito registro e, qualora si constaterà il mancato rispetto delle norme regolamentari, provvederà a notificare verbalmente all'interessato l'accertamento e indicarlo sul registro.

L'annotazione sul registro del mancato rispetto delle norme relative alla conduzione dei cani, comporta per il futuro il divieto di ingresso al segnalato.

E' vietato l'accesso a qualunque altra specie di animale salvo in occasione di manifestazioni, opportunamente autorizzate e programmate.

Articolo - 5 Gioco del pallone

Il gioco con la palla è vietato in ogni sua forma, per la conservazione del patrimonio arboreo, architettonico e prativo dell'Istituto e dei suoi annessi.

Articolo 6 - Rispetto della Fauna e Flora e delle risorse idriche

E' fatto divieto di introdurre ed abbandonare animali all'interno dell'Istituto e nei relativi spazi aperti.

Eventuali animali potranno esservi immessi solo dopo l'esplicita autorizzazione della Direzione dell'Istituto.

E' fatto, altresì, divieto disturbo e danno alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere fiori, piante, frutti e ortaggi.

Gli alberi non possono costituire parte o supporto di strutture coperte, semi coperte o di altro genere né tantomeno essere oggetto di atti vandalici.

E' vietato gettare oggetti nei pozzi, nei corsi d'acqua per l'irrigazione o danneggiarli in qualsiasi modo.

Articolo 7 - Divieto di accesso veicoli

E' fatto divieto di entrare nell'Istituto con veicoli (auto, moto, biciclette etc.), tranne che per quegli automezzi preventivamente e formalmente autorizzati e dotati di Pass.

Articolo 8 - Manifestazioni e spettacoli consentiti

Sono consentite le manifestazioni che non si configurano in contrasto con i principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Le autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli sono rilasciate dal Legale Rappresentante dell'Ente. Le richieste di manifestazioni e spettacoli ammissibili organizzati da soggetti privati, da far pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e, in caso di manifestazioni che non richiedono il montaggio di attrezzature, almeno 15 giorni prima, devono contenere:

- a) un dettagliato programma con l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di svolgimento e la localizzazione di eventuali stand e dei momenti collettivi;
- b) polizza RCT a copertura di eventuali danni provati a terzi e/o all'Istituto;
- c) deposito cauzionale per eventuali danni prodotti, cauzione determinata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in ragione della portata della manifestazione;
- d) canone di utilizzo con l'aggiunzione dei costi di pulizia e sorveglianza da parte del personale dell'Istituto;
- e) dichiarazione con cui l'organizzazione garantisce la sorveglianza diurna e notturna e l'eventuale servizio d'ordine, manlevando l'Istituto da furti e/o danneggiamenti.

Articolo 9 - Set fotografici, televisivi e cinematografici.

Spetta alla direzione dell'Istituto la valutazione della documentazione tecnica istruttoria a corredo della domanda di rilascio dell'apposita autorizzazione per set fotografici televisivi e cinematografici.

Articolo 10 - Modalità di pagamento di tariffe e cauzioni

Le tariffe relative al canone di utilizzo degli immobili dell'Istituto sono determinate, con riferimento all'art. 8 del presente regolamento, con atto adottato dal Consiglio di amministrazione e saranno adeguate di anno in anno.

Articolo 11 - Deroghe

Deroghe temporanee alle norme del presente regolamento, debitamente motivate, potranno essere poste in atto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorno dopo la pubblicazione all'albo Pretorio dell'Istituzione.